

ART. 4

Commissioni sulla agibilità della rete

La realizzazione della più ampia agibilità possibile della rete e la verifica periodica della rispondenza alla luce delle esigenze espresse dalle Parti, sono esercitate da una apposita Commissione Nazionale incaricata di definire i problemi connessi alla funzionalità della rete stessa. A tale Commissione Nazionale partecipano pariteticamente le Parti interessate.

La Commissione Nazionale ha sede presso gli uffici della FIEG di Milano.

Alla Commissione Nazionale è affidato prioritariamente il compito di indicare metodi e criteri per realizzare e garantire, nella misura più estesa possibile, la agibilità della rete di vendita in tutti i giorni, salvo quanto previsto al precedente art. 3, ed ha il compito di coordinare la fruizione dei riposi facoltativi di cui all'articolo precedente.

Devono essere sempre salvaguardate le esigenze di vendita nelle singole zone e non è consentita la chiusura nelle località in cui vi sia un solo rivenditore, ove lo stesso non garantisca l'effettuazione della vendita provvisoria delle pubblicazioni quotidiane e periodiche a cura di altro esercizio commerciale localizzato nelle vicinanze del punto di vendita.

Eventuali richieste di fruizione di chiusura previste in periodi diversi da quanto indicato all'articolo precedente devono pervenire alla Commissione Nazionale in forma scritta, a cura della Commissione Provinciale, entro e non oltre il 31 marzo. Non saranno prese in considerazione richieste che perverranno dopo tale data.

Vengono istituite inoltre apposite Commissioni Provinciali, composte dai rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo, tramite delegati che operano principalmente in ambito locale, comunque integrate con la partecipazione delle Aziende di distribuzione locale interessate, col compito di svolgere un monitoraggio sullo stato di agibilità della rete.

Compito di tali Commissioni è di verificare l'osservanza dei criteri di agibilità previsti dal presente Accordo, di determinare l'orario ottimale di attività all'interno delle singole piazze e la corretta apposizione dei cartelli degli orari di apertura recanti, in caso di chiusura, l'indicazione delle Rivendite esclusive più vicine aperte. Le Commissioni Provinciali devono verificare che in occasione delle chiusure annuali sia garantita una corretta copertura del territorio, in base alle

esigenze di mercato delle singole zone e devono coordinare, programmare ed autorizzare le richieste di fruizione della terza settimana di chiusura annuale, non fissata dalla Commissione Nazionale.

La Commissione Nazionale, su proposta delle Commissioni Provinciali, fissa anche le date di svolgimento delle chiusure annuali per le località di interesse turistico e di villeggiatura che non possono fruirne nel periodo estivo.

L'attività delle Commissioni che devono svolgere il monitoraggio si esplicherà attraverso la raccolta dei dati messi a disposizione dagli Editori e dalle Imprese di distribuzione locale, nonché attraverso la disamina dei dati suddetti e la loro valutazione. La Segreteria delle Commissioni Provinciali e la funzione di coordinamento viene assicurata dalla Federazione Italiana Editori Giornali.